

Il presente mod. CGAR51A è costituito da 20 pagine



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente: **ANAGRAFICA**

Polizza n°: **NPOLIZZA**

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA CIVILE
(Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense)**

CONTENUTI

La Convenzione

La Convenzione contiene la previsione degli obblighi delle parti in relazione alla gestione del rapporto assicurativo tra gli Avvocati e l'Assicuratore in particolare disciplinando la facoltà di recesso e istituendo una commissione paritetica per la valutazione dei sinistri e dei comportamenti delle parti.

La solidarietà – Protocollo d'intesa

La Convenzione è basata su un principio di solidarietà in base al quale la Cassa e l'Assicuratore stabiliscono che eventuali squilibri nelle rispettive prestazioni (cd.malus), dopo due anni dalla data di decorrenza della Convenzione e non oltre la cessazione della medesima, comporteranno una redistribuzione dell'onere in termini di premio dovuto annualmente tra tutti gli assicurati.

Allo stesso modo il cd.bonus risultante dal saldo attivo tra premi e sinistri sarà restituito agli Assicurati, con le modalità stabilite in Convenzione, in diminuzione del premio dovuto.

Le definizioni

Significato attribuito convenzionalmente dalle parti alle denominazioni riportate

Le condizioni di assicurazione della rc professionale

Disciplinano la garanzia assicurativa per danni patrimoniali a terzi nell'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di Avvocato

Le condizioni di assicurazione della proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro

Disciplinano la garanzia assicurativa per danni materiali e lesioni personali a terzi, ivi compresi gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'assicurato sia responsabile

Il modulo di adesione

Lo strumento con il quale aderire alla Convenzione ed attivare la garanzia assicurativa, scegliendo tra le varie alternative.

POLIZZA CONVENZIONE

Fra la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, in seguito più brevemente denominata Cassa, in persona del Presidente avv. Maurizio de Tilla

e

le Assicurazioni Generali S.p.A., in seguito più brevemente denominata Società, in persona del Presidente-Amministratore Delegato dott. Gianfranco Guty e del Vice Presidente-Amministratore Delegato dott. Fabio Cerchiai

premessi :

- che la Cassa intende favorire in uno spirito di solidarietà a tutela di tutti gli Avvocati iscritti agli Albi e dei Praticanti Avvocati abilitati iscritti nei Registri la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale
- che la Società è disponibile a prestare tale assicurazione alla totalità degli iscritti ai suddetti Albi e Registri

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Contraente e Assicurati

La Cassa stipula la presente polizza convenzione per conto di tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati e ai Registri dei Praticanti Avvocati abilitati, cui compete la qualifica di assicurati alle condizioni che seguono.

La Convenzione non comporta alcun onere o responsabilità per la Cassa.

Art. 2 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal 1° gennaio 2002 e scadrà il 31.12.2003, salva la rinnovazione di cui al successivo art.15.

Tuttavia, se entro la scadenza non fossero raggiunte almeno 20.000 (ventimila) adesioni, la presente convenzione si intenderà automaticamente risolta di diritto a partire dalle ore 24 del 31.12.2003.

In tale ipotesi le garanzie in corso a favore di coloro che avessero aderito alla convenzione resteranno in vigore fino alla scadenza dell'annualità in corso ovvero fino alla prima scadenza annuale successiva, fermo l'obbligo di pagamento del relativo premio.

Resta inteso che concorreranno al raggiungimento del numero minimo di adesioni le polizze in corso con la Società che alla loro naturale scadenza fossero convertite in adesioni alla presente convenzione.

Art. 3

Adesioni

L'iscritto agli Albi e Registri può aderire alla presente Convenzione inviando alla Società (**Assicurazioni Generali S.p.A. – Linea R.C. Diversi – Via Marocchessa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto TV**) e per conoscenza alla Cassa tramite lettera raccomandata o telefax l'apposito modulo di adesione, con fotocopia dell'ordine irrevocabile di bonifico del premio.

Art. 4

Decorrenza e durata della garanzia

La garanzia avrà effetto dal giorno immediatamente successivo a quello dell'adesione, fermo restando che la validità della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore alla data di decorrenza della Convenzione.

La garanzia assicurativa ha durata di anni uno a decorrere dalla data di adesione, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione la presente Convenzione dovesse cessare.

Qualora il premio non venisse pagato entro il termine stabilito dall'art.1901,II comma, cod.civ., la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 5

Condizioni di assicurazione

Le condizioni di assicurazione risultano dagli allegati A (le condizioni di assicurazione della RC Professionale) e B (le condizioni di assicurazione della responsabilità derivante dalla conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro) che formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 6

Massimali di garanzia e premi

I massimali di garanzia sono alternativamente previsti in euro 258.250.00 e euro 516.500.00 cui corrisponde un premio annuo rispettivamente di euro 201.00 e di euro 284.00, comprensive di imposte.

Per i praticanti avvocati abilitati e per gli avvocati iscritti agli albi di età inferiore a 30 anni i premi suindicati saranno ridotti a euro 181,00 e a euro 256,00.

Art. 7

Solidarietà

Le garanzie prestate alle condizioni dei precedenti commi saranno assoggettate – con effetto dal 1° giorno del mese successivo al raggiungimento del numero minimo di adesioni previsto all'art.2 - al regime di solidarietà di cui al Protocollo d'intesa allegato che forma parte integrante della presente convenzione e la cui esecuzione costituisce condizione essenziale per la validità della convenzione e della garanzia.

Art. 8

Altre assicurazioni

In caso di esistenza di altre polizze stipulate dagli assicurati con la Società o con altri assicuratori, la presente garanzia opererà a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, che sarà considerato come franchigia fissa anche nel caso di inoperatività della polizza di primo rischio a causa del mancato pagamento del premio.

In tal caso il premio dovuto sarà soggetto allo sconto (non cumulabile con quello previsto all'art.6) del 40% fino a quando la garanzia opererà a secondo rischio.
Le polizze in corso con la Società e con Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa resteranno in vigore fino alla loro naturale scadenza contrattualmente prevista.
In caso di successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società.

Art. 9**Denuncia
dei sinistri -
Obblighi
dell'Assicurato**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, comunicando altresì l'eventuale esistenza di altre assicurazioni e trasmettendo contestualmente l'eventuale relativa documentazione a **GGL-Gruppo Generali Liquidazione Danni spa -via Marocchese 14-31021 Mogliano Veneto (TV).**

Art. 10**Gestione
delle vertenze
di danno -
Spese
di resistenza**

La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11**Recesso
della Società
per sinistro**

La Società rinuncia ad avvalersi nei confronti dei singoli Assicurati della facoltà di recesso per sinistro, ciò sempre che la convenzione raggiunga entro il 31.12.2003, e successivamente mantenga, almeno il 90% del numero minimo di adesioni previsto e sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 2 del Protocollo d'Intesa.
In casi particolari la Commissione di cui all'art. 17 può autorizzare la Società a recedere per sinistro sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo con preavviso di trenta giorni, rimborsando la parte di premio, al netto di imposte e contributi di legge, relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 12**Validità
della garanzia**

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione semprechè originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione.
Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Art. 13**Recesso dell'assicurato**

L'Assicurato può recedere dal contratto, non prima di due anni dall'adesione, con preavviso di mesi 12 da comunicarsi alla Cassa e alla Società (Assicurazioni Generali SpA – Linea Responsabilità Civile Diversi – via Marocchese, 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV) a mezzo lettera raccomandata A.R..

Art. 14**Ultrattività**

In qualsiasi caso di risoluzione della presente Convenzione o di recesso dell'Assicurato ai sensi dell'art. 13, l'Assicurato potrà richiedere alla Compagnia che la garanzia sia valida anche per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere durante il periodo dell'assicurazione che gli dovessero pervenire nei cinque anni successivi alla cessazione dell'assicurazione medesima.

In tal caso il massimale sarà unico per l'intero quinquennio e corrisponderà al massimale in corso alla cessazione dell'assicurazione.

La Società si riserva la facoltà di accettare la richiesta previa compilazione di apposito questionario dal quale in ogni caso dovrà risultare l'assenza di sinistri denunciati o la mancata conoscenza di fatti che possano dare luogo a richieste di risarcimento.

Il premio dovuto è pari a euro 385,00 e ad euro 515,00 rispettivamente per massimali di euro 260.000,00 e di euro 520.000,00.

Art. 15**Rinnovazione della convenzione**

La presente Convenzione sarà rinnovata per uguali periodi di due anni salvo disdetta da parte della Cassa che dovrà essere comunicata alla Società (Assicurazioni Generali spa- Linea Responsabilità Civile Diversi - via Marocchese 14-31021 Mogliano Veneto -TV) a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi sei prima di ciascuna scadenza.

Art. 16**Pagamento del premio**

Il premio sarà pagato da ciascun assicurato versando il relativo importo alla Società con le modalità indicate nella scheda di adesione.

Art. 17**Commissione paritetica - Arbitrato**

È istituita una Commissione paritetica permanente composta da sei membri, tre nominati dalla Cassa e tre dalla Società, con funzioni consultive e di verifica dei comportamenti delle parti nell'esecuzione della convenzione.

La Commissione darà il proprio contributo per il superamento di eventuali contrasti interpretativi con riguardo a fattispecie concrete e proporrà quelle modifiche normative che, fermo restando il presupposto di corrispettività delle prestazioni in un quadro di sostanziale equilibrio, riterrà più rispondenti alle esigenze fondamentali degli Assicurati.

La Commissione avrà anche il compito di verificare i comportamenti degli Assicurati e della Società nell'esecuzione della convenzione, formulando a maggioranza pareri in merito al diritto all'indennizzo e se del caso individuando le possibilità di definizione bonaria o arbitrale della lite.

La Commissione avrà altresì il compito di rivedere annualmente l'ammontare del premio dovuto, adeguandolo in relazione all'andamento dell'annualità precedente secondo i criteri stabiliti dal Protocollo d'Intesa (sempre che non si sia verificata la condizione risolutiva di cui all'art. 2 che precede).

Ciascun Assicurato per le sole controversie riguardanti il diritto all'indennizzo conferirà alla Cassa apposito mandato demandando la decisione alla Commissione che si costituirà a tal fine, con la nomina di un Presidente, in Collegio arbitrale: il Presidente verrà nominato alternativamente una volta dagli arbitri nominati dalla Società, una volta dagli arbitri nominati dalla Cassa.

Il Collegio deciderà secondo diritto, con lodo impugnabile a norma degli artt. 827 e seguenti del c.p.c.

Le spese del Presidente del Collegio arbitrale sono a carico delle parti contraenti in egual misura; le spese degli arbitri sono a carico delle parti che li hanno nominati.

Art. 18

Modifiche dell'assicurazione Le variazioni o modificazioni della polizza convenzione devono risultare da atto sottoscritto dalla Cassa e dalla Società.

Art. 19

Oneri fiscali e rinvio alle norme di legge Gli oneri fiscali sono a carico del contraente assicurato e sono compresi nel premio. Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni di legge.

Mogliano-Roma. 24.12.2001

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la Cassa di Assistenza e Previdenza Forense, in seguito più brevemente denominata cassa, in persona del Presidente avv. Maurizio de Tilla

e

le Assicurazioni Generali S.p.A., in seguito più brevemente denominata Società, in persona del Presidente-Amministratore Delegato dott. Gianfranco Guty e del Vice Presidente-Amministratore Delegato dott. Fabio Cerchiai

con riferimento alla polizza convenzione di pari data, di cui il presente Protocollo forma parte integrante, si conviene quanto segue.

Art. 1 - Solidarietà e partecipazione all'andamento della convenzione

Gli Assicurati parteciperanno all'andamento tecnico della convenzione limitatamente ai rischi di cui alle garanzie sub allegato A e B e per i massimali di cinquecento e mille milioni di lire, ripartendo pariteticamente in uno spirito di solidarietà il saldo sia attivo (che sarà accreditato peraltro dopo il terzo anno dalla decorrenza) che passivo (dopo il secondo anno dalla decorrenza e purché sia stato raggiunto il previsto numero minimo di adesioni).

Detta partecipazione avverrà sulla base di un bilancio che sarà compilato alla fine di ogni annualità entro il 31.12 e che sarà redatto secondo i seguenti criteri:

iscrivendo all'**Attivo**

- l'importo dei premi imponibili anticipati pro rata temporis.
- l'importo dei danni riservati relativi agli esercizi precedenti:

iscrivendo al **Passivo**

- l'importo dei danni pagati nell'esercizio o negli esercizi precedenti.
- le spese legali e peritali per la gestione dei sinistri.
- l'importo preventivato dei danni a riserva - anche alla luce del contributo consultivo fornito dalla Commissione Paritetica - alla fine dell'esercizio considerato,
- il 10% dei premi incassati a compenso delle spese di amministrazione.

L'eventuale utile, costituito dal saldo attivo, a partire dal bilancio successivo alla terza annualità e con cadenza triennale verrà suddiviso pariteticamente tra tutti gli assicurati.

In caso di saldo passivo il premio dell'annualità successiva sarà integrato in misura corrispondente all'eccedenza contestualmente al versamento del premio dovuto per l'annualità successiva, con ripartizione paritetica tra tutti gli assicurati.

Art. 2

**Obbligo
a contrarre**

Gli Assicurati si obbligano a corrispondere gli eventuali premi integrativi di partecipazione all'andamento tecnico secondo la misura che sarà stabilita con i criteri previsti dall'articolo che precede.

Nel caso in cui gli assicurati, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13 della convenzione, non adempissero a tale obbligo e comportassero una riduzione delle adesioni al di sotto delle 18.000 unità, la convenzione e le relative garanzie cesseranno di avere efficacia per la totalità degli aderenti a far data dalla prima scadenza annuale successiva fermo restando che nei confronti dell'assicurato inadempiente la garanzia sarà sospesa con effetto immediato dalla scadenza della precedente annualità assicurativa.

La Cassa e la Società ne daranno comunicazione agli Assicurati entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Mogliano-Roma, 24.12.2001

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Danni corporali	morte o lesioni personali
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
Franchigia	la parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Perdite patrimoniali	i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Scoperto	la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno
Società	Assicurazioni Generali S.p.A.

ALLEGATO A

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 - Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di **AVVOCATO** per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto.

L'assicurazione comprende l'attività professionale stragiudiziale, nonché il rimborso delle sanzioni amministrative poste ad esclusivo carico del cliente per colpa dell'avvocato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dall'attività del personale dello studio, dei collaboratori, dei domiciliatari e dei sostituti di udienza e praticanti per l'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato, anche se legati all'Assicurato da vincoli di parentela, affinità o coniugio.

Sono compresi in garanzia i danni materiali cagionati a terzi dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti.

Art. 2 - Validità dell'assicurazione


L'assicurazione è valida subordinatamente all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo degli Avvocati o del Registro dei praticanti ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'Albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

Art. 3 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di



amministratore od esercitino il controllo sociale.

La presente disposizione si applica anche all'assicurazione della responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro.

Art. 4

Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali derivanti:

- a) dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- b) dal trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- c) dall'espletamento di incarichi di amministratore, sindaco, curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore, revisore contabile e di enti locali, arbitro, componente di commissioni tributarie, magistrato, docente;
- d) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Art. 5

Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività da parte dell'Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per effetto di cancellazione dall'Albo), l'assicurazione si intende risolta e la garanzia vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della assicurazione e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei tre anni successivi alla cessazione dell'attività sempreché denunciate alla Società nei termini previsti dalla Convenzione.

Per la presente estensione di garanzia il massimale annuo di polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell'attività.

Art. 6

Pluralità di assicurati - Responsabilità solidale

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà, salvo i casi di copertura previsti dalla presente polizza.

Art. 7

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i fatti commessi nei territori degli Stati membri dell'Unione europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere

l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 8**Scoperto**

Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a Euro 258,00.

Art. 9**Studio associato
o società
professionali**

Qualora l'attività per la quale è prestata l'assicurazione sia esercitata in forma associata o societaria, agli effetti della presente assicurazione assumono la qualifica di "Assicurati" tutti i professionisti che esercitano la professione di cui al precedente art. 1; il limite di risarcimento indicato in polizza in tal caso è unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria. Peraltro resta salva la possibilità per i professionisti di stipulare separata polizza individuale aderendo anche singolarmente alla convenzione: in tale caso il premio previsto dalla presente convenzione per singolo professionista, sarà ridotto nella misura del 10%.

Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 3 (Soggetti non considerati terzi) non sono considerati terzi:

- gli Assicurati fra loro,
- le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela di cui alla lett. a) dell'Art. 3 suindicato.

ALLEGATO B

L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELLO STUDIO E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Art. 1 - Proprietà e conduzione dello studio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- a) alla proprietà e alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, comprese insegne e tendoni ;
- b) alla proprietà e conduzione dei locali dello studio per spargimento d'acqua e rigurgito di sistemi di scarico purchè conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, restando inteso che la presente garanzia opera in eccedenza rispetto ad altre analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
- c) alla locazione dei locali dello studio ai sensi degli artt.1588,1589 e 1611 cod.civ.(rischio locativo),restando parimenti inteso che la garanzia opera in eccedenza ad analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio
- d) fatti colposi o dolosi di praticanti ,dipendenti e collaboratori dello studio.

Questa specifica garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro, di un importo pari al massimale di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Art. 2 - Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata".

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Art. 3

Qualifica di terzi ai dipendenti non soggetti all'assicurazione INAIL

Sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

Art. 4

Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.). Sono altresì esclusi i danni connessi con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato.
- da lavori di manutenzione straordinaria.



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchusa 14 - cap. 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generalitaly.it - E-mail: info@generalitaly.it

Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.275.999.458,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
C.F. P. IVA e Reg. Imp. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966





MODULO DI ADESIONE

Mod. QR51A

PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
CONVENZIONE CASSA FORENSE - ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Agenzia dicod.....

Il sottoscritto/anato/a ail
 Residente inProvincia
 viaN.....c.a.p.
 Codice fiscale.....P.I..... > indicare entrambe
 Tel...../.....e mail.....
 dichiara di esercitare la professione:
 in forma individuale
 in forma associativa(*)
 e di voler aderire anche in forma individuale(***) con p.i.....

Dichiara ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.:

- di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi;
- di non aver ricevuto richieste di risarcimento da parte di terzi nell'ultimo quinquennio;
- di aderire alla polizza Convenzione suindicata, il cui contenuto e le cui condizioni di copertura dichiara di conoscere e di approvare per il massimale di :

MASSIMALI 1° rischio¹

PREMIO

**PREMIO aggiuntivo a persona
per attività individuale
non fatturata nello studio (***)**

**PREMIO PER
NEO PROF.STA(**)**

€ 258.250,00
 € 516.500,00

€ 201,00
 € 284,00

€ 181,00
 € 256,00

€ 181,00
 € 256,00

MASSIMALI 2° rischio²

PREMIO

€ 258.250,00
 € 516.500,00

€ 121,00
 € 170,00

(*) Denominazione dello studio associato, indirizzo e P.I.: _____
 (indicare nominativamente i professionisti componenti l'associazione)

- (**) Premio riferito ai professionisti con età inferiore a 30 anni.
 (***) Premio a persona nel caso in cui un professionista facente parte di uno studio associato intenda avere, oltre al massimale previsto per lo studio nel suo complesso, anche altro massimale per l'attività che egli possa eventualmente prestare anche titolo individuale.

firma

Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C.:

- l'art.11 della Polizza Convenzione – Recesso in caso di sinistro
- l'art.17 della Polizza Convenzione – Commissione Paritetica - Arbitrato
- gli artt.1 e 2 del Protocollo d'Intesa – Solidarietà ed obbligo a contrarre

li

firma

¹ Il massimale di polizza individua la copertura economica massima prestata dalla Compagnia in caso di sinistro.

² Individua la copertura economica prestata dalla Compagnia in eccedenza ai massimali prestati dalle altre polizze in corso con altre Compagnie assicurative per il medesimo rischio.